

***Crediti in bilancio***  
***(principio contabile Oic n. 15)***

## Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)

### DEFINIZIONI - 1

#### Crediti

**diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili:**

- di disponibilità liquide;
- di beni/servizi aventi un valore equivalente;

**da clienti o da altri soggetti.**

Tra i crediti sono ricomprese le cambiali attive e le ricevute bancarie.

#### Valore nominale di un credito

**entità, definita contrattualmente,** che si ha diritto di esigere.

#### Attualizzazione

**Profilo finanziario** -> processo che consente di calcolare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno incassati in una o più date future.

**Art. 2426, c. 1, n. 8, c.c.** -> richiede che la valutazione dei crediti **tenga conto anche del "fattore temporale"** nel caso in cui, *al momento della rilevazione iniziale*, il tasso di interesse effettivo risulta significativamente diverso da quello di mercato.

## *Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*

### DEFINIZIONI - 2

**Tasso di interesse nominale di un credito**

**tasso di interesse contrattuale** che, applicato al valore nominale del credito, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi nominali lungo la durata del credito.

**Tasso di interesse di mercato**

**tasso di interesse che sarebbe stato applicato** se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile **con termini e condizioni comparabili** con quella oggetto di esame che ha generato il credito.

**Svalutazione**

**riduzione di valore di un credito**, derivante da una stima, al **valore di presumibile realizzo** riconducibile alla data di bilancio.

**Perdita del credito**

**evento certo e definitivo** che coincide con la **parte del credito non più recuperabile**, anche giuridicamente.

## Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)

### DEFINIZIONI - 3

**Costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria**  
(art. 2426, c. 2, c.c.)

valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il **criterio dell'interesse effettivo** su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (**operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento**) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

**Criterio dell'interesse effettivo**

**metodo di calcolo del costo ammortizzato** di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di **ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo.**

**Tasso di interesse effettivo**

**tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, se opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria.**

***Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*****CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO CREDITI NELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

**Art. 2424 codice civile ->** i crediti, a seconda della loro natura, devono essere esposti nell'attivo patrimoniale:

- **nella voce B III 2 ->** crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie ;
- **nella voce C II ->** crediti facenti parte dell'attivo circolante.

**B III 2 — crediti:**

- a. *verso imprese controllate;*
- b. *verso imprese collegate;*
- c. *verso controllanti;*
- d. *verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;*
- d bis. *verso altri;*

**C II — crediti:**

- 1. *verso clienti;*
- 2. *verso imprese controllate;*
- 3. *verso imprese collegate;*
- 4. *verso controllanti;*
- 5. *verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;*
- 5-bis) *crediti tributari;*
- 5-ter) *imposte anticipate;*
- 5 quater) *verso altri.*

***Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*****CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO CREDITI NELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

**Importi esigibili entro o oltre l'esercizio** -> la classificazione deve essere eseguita in relazione alla **scadenza contrattuale o legale**, considerando anche:

- **fatti ed eventi previsti nel contratto e avvenuti entro la data di riferimento del bilancio** che possono determinare variazioni della scadenza originaria;
- **realistica capacità del debitore di adempiere** nei termini previsti nel contratto;
- **ambito temporale** in cui si ritiene ragionevole **poter esigere il credito**.

**crediti devono essere esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni ritenute necessarie** -> **valore di presumibile realizzo**.

**crediti verso imprese controllate, collegate o controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (art. 2359 c.c.)** -> rilevare:

- **voci BIII2 a), b), c) e d)** -> se di natura finanziaria;
- **voci CII 2), 3), 4) e 5)** -> se di natura commerciale.

***Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*****RILEVAZIONE CREDITI NEL CONTO ECONOMICO**

- **CE-B10d)-svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide** -> svalutazioni crediti iscritti nell'attivo circolante;
- **CE-D19b)-svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni** -> svalutazioni crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie;
- **CE-A5-altri ricavi e proventi** -> maggiori importi incassati sui crediti iscritti nell'attivo circolante e storni di precedenti svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante (*cause che le hanno generate vengono meno*);
- **CE-D18b)-rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni** -> storni di precedenti svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie (*cause che le hanno generate vengono meno*);
- **CE-C16a) e C16d)-altri proventi finanziari** -> riguardano interessi attivi maturati sui crediti - voce a) e maggiori importi incassati sui crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie -voce d) - *da separare se competenza imprese ex 2359 c.c.*

***Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*****RILEVAZIONE CREDITI NEL CONTO ECONOMICO**

**CE-B14–oneri diversi di gestione** - parte che eccede l'importo del credito già svalutato - **perdite realizzate su crediti** -> es.: a seguito di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione).

**DIVIETO DI COMPENSAZIONE**

**Regola** -> **crediti verso i propri creditori non possono essere compensati** -> devono risultare rilevati tra le attività in coerenza con quanto disposto dall'art. 2423-ter, c. 6, del c.c. che vieta la compensazione tra partite.

**Compensazione ammessa** -> nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (es.: compensazione legale ex art. 1243, c. 1, codice civile -> compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili).

## *Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*

### **BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESSE**

**Art. 2435-bis c.c. -> nello stato patrimoniale del bilancio in forma abbreviata:**

- nella voce CII – crediti -> possono essere ricomprese le voci:
  - A “*Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti*”;
  - D “*Ratei e risconti*”;separando i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo;
- nel conto economico del bilancio in forma abbreviata -> seguenti voci possono essere tra loro raggruppate:
  - **voci C16-altri proventi finanziari:** *b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;*
  - **voci D18. rivalutazioni:** *a) di partecipazioni - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni e d) di strumenti finanziari derivati;*
  - **voci D19- svalutazioni:** *a) di partecipazioni - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni e d) di strumenti finanziari derivati;*

**Analoghe semplificazioni per il bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.).**

## *Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*

### REQUISITI PER L'ISCRIZIONE INIZIALE DEI CREDITI

#### **Crediti originati da ricavi:**

- **per operazioni di vendita di beni** -> rilevati in relazione al principio della competenza -> processo produttivo completato e passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà (*trasferimento dei rischi e benefici*);
- **per prestazioni di servizi** -> rilevati relazione al principio della competenza quando il servizio è reso (*prestazione è stata effettuata*).

**Crediti per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi** (es.: per finanziamento) -> iscrिवibili in bilancio se sussiste "titolo" al credito (se obbligazione di terzi verso la società).

**Crediti incassabili con attività diversa da disponibilità liquide** -> valutati al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività -> **se debitore ha opzione di pagare con disponibilità liquide o altra attività** -> il credito, per il principio della prudenza, deve essere esposto al minore tra il valore incassabile per contanti e quello corrente delle attività.

## *Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*

### **CREDITI VALUTATI AL COSTO AMMORTIZZATO E SOGGETTI AD ATTUALIZZAZIONE**

**Art. 2423, c. 4, c.c. -> regola -> costo ammortizzato non applicabile** se gli **effetti sono irrilevanti** rispetto a quello determinato con tale metodo -> effetti irrilevanti:

- se i crediti sono a breve termine (con scadenza inferiore ai 12 mesi);
- se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

**valore di iscrizione iniziale** = valore nominale del credito, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed incluso degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.

**Costi di transazione - eventuali commissioni attive e passive - ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato** -> seguono il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito.

***Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*****ESEMPIO 1: CREDITI COMMERCIALI CON SCADENZA OLTRE 12 MESI  
COSTO AMMORTIZZATO + ATTUALIZZAZIONE****Vendita con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi SENZA interessi espliciti**

Il 1°.1.2016 cessione merci all'ingrosso per € 1.000,00 (no costi di transazione).

**Condizioni di vendita generalmente praticate a grossisti -> "90 gg. f.m. data fattura".**

**Condizioni praticate alla vendita -> dilazione a 24 mesi, con incassi semestrali di € 250,00 senza interesse esplicito.**

**Credito da valutare con costo ammortizzato e attualizzazione -> valore di iscrizione iniziale al costo ammortizzato di € 1.000, pari al suo valore nominale (assenza costi di transazione e differenze tra valore iniziale e valore a scadenza).**

**Tasso di interesse effettivo = zero - tasso di mercato = 3% semestrale posticipato.**

**Procedura:** attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale.

**Calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito = processo di attualizzazione:**

$$929,28 = 250 / (1,03)^1 + 250 / (1,03)^2 + 250 / (1,03)^3 + 250 / (1,03)^4$$

**Componente finanziaria implicita = €70,72 (1.000-929,28).**

**Ricavi di vendita -> da iscrivere al valore di € 929,28 (1.000-70,72).**

## Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)

### ESEMPIO 1: CREDITI COMMERCIALI CON SCADENZA OLTRE 12 MESI COSTO AMMORTIZZATO + ATTUALIZZAZIONE

#### Vendita con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi **SENZA** interessi espliciti

Le informazioni inerenti al costo ammortizzato, agli interessi attivi e ai flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento sono così schematizzati:

<i>Data</i>	<i>Valore contabile credito inizio periodo</i>	<i>Interessi attivi impliciti (tasso di mercato)</i>	<i>Flussi finanziari in entrata</i>	<i>Valore contabile credito fine esercizio</i>
	<i>a</i>	<i>b=(3% di a)</i>	<i>c</i>	<i>d= (a+b-c)</i>
30.6.2016	929,28	27,88	250,00	707,16
31.12.2016	707,16	21,21	250,00	478,37
30.5.2017	478,37	14,35	250,00	242,72
31.12.2017	242,72	7,26	250,00	0,00

**Interessi attivi -> rilevati tra i proventi finanziari -> nel 2016 per € 49,09 (€ 27,88 + € 21,21) e nel 2017 per € 21,63 (€ 14,35 + € 7,28).**

***Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*****ESEMPIO 2: CREDITI COMMERCIALI CON SCADENZA OLTRE 12 MESI  
COSTO AMMORTIZZATO + ATTUALIZZAZIONE****Vendita con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi CON interessi espliciti  
SENZA attualizzazione**

Il 1°.1.2016 cessione merci all'ingrosso per € 1.000,00 (no costi di transazione).

**Condizioni di vendita generalmente praticate a grossisti -> "90 gg. f.m. data fattura".**

**Condizioni praticate alla vendita -> dilazione a 24 mesi, con incassi semestrali di € 250,00 con interesse esplicito nella misura dell'1%.**

**Credito da valutare con costo ammortizzato e attualizzazione -> valore di iscrizione iniziale al costo ammortizzato di € 1.000, pari al suo valore nominale (assenza costi di transazione e differenze tra valore iniziale e valore a scadenza).**

**Interesse di dilazione al tasso nominale esplicito semestrale posticipato dell'1%.**

**Procedura:** tasso interno di rendimento attualizza gli incassi futuri nel periodo di durata del credito: valore contabile netto rilevato inizialmente di € 1.000:

**Calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito = processo di attualizzazione:**

$$1.000 = (250 + 10) / (1,01)^1 + (250 + 7,5) / (1,01)^2 + (250 + 5) / (1,01)^3 + (250 + 2,5) / (1,01)^4$$

**Ricavi di vendita -> da iscrivere da iscrivere inizialmente = € 1.000,00.**

## Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)

### ESEMPIO 2: CREDITI COMMERCIALI CON SCADENZA OLTRE 12 MESI COSTO AMMORTIZZATO + ATTUALIZZAZIONE

#### Vendita con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi senza interessi espliciti SENZA attualizzazione

Le informazioni inerenti al costo ammortizzato, agli interessi attivi e ai flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento sono così schematizzati:

<i>Data</i>	<i>Valore contabile credito inizio periodo</i>	<i>Flussi attivi interessi espliciti (tasso di nominale)</i>	<i>Flussi finanziari in entrata</i>	<i>Valore contabile credito fine esercizio</i>
	<i>a</i>	<i>b=(1% di a)</i>	<i>c</i>	<i>d= (a+b-c)</i>
30.6.2016	1.000,00	10,00	250,00	750,00
31.12.2016	750,00	7,50	250,00	500,00
30.5.2017	500,00	5,00	250,00	250,00
31.12.2017	250,00	2,50	250,00	0,00

**Interessi attivi -> rilevati tra i proventi finanziari -> nel 2016 per € 17,50 (€ 10,00 + € 7,50) e nel 2017 per € 7,50 (€ 5,00 + € 2,50).**

***Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*****ESEMPIO 3: CREDITI COMMERCIALI CON SCADENZA OLTRE 12 MESI  
COSTO AMMORTIZZATO + ATTUALIZZAZIONE****Vendita con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi CON interessi espliciti  
CON attualizzazione**

Il 1°.1.2016 cessione merci all'ingrosso per € 1.000,00 (no costi di transazione).

**Condizioni di vendita generalmente praticate a grossisti -> "90 gg. f.m. data fattura".**

**Condizioni praticate alla vendita -> dilazione a 24 mesi, con incassi semestrali di € 250,00 con interesse esplicito dell'1%.**

**Credito da valutare con costo ammortizzato e attualizzazione -> valore di iscrizione iniziale al costo ammortizzato di € 1.000, pari al suo valore nominale (assenza costi di transazione e differenze tra valore iniziale e valore a scadenza).**

**Tasso di interesse effettivo = 1% - tasso di mercato = 3% semestrale posticipato.**

**Procedura:** attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale.

**Calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito = processo di attualizzazione:**

$$952,85 = (250 + 10) / 1,03^1 + (250 + 7,5) / (1,03)^2 + (250 + 5) / (1,03)^3 + (250 + 2,5) / (1,03)^4$$

**Ricavi di vendita -> da iscrivere al valore di € 952,85 (1.000 - 72,15 + 25,00).**

## Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)

### ESEMPIO 3: CREDITI COMMERCIALI CON SCADENZA OLTRE 12 MESI COSTO AMMORTIZZATO + ATTUALIZZAZIONE

#### Vendita con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi CON interessi espliciti CON attualizzazione

Le informazioni inerenti al costo ammortizzato, agli interessi attivi e ai flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento sono così schematizzati:

<i>Data</i>	<i>Valore contabile credito inizio periodo</i>	<i>Interessi attivi calcolati al tasso di mercato</i>	<i>Flussi attivi interessi espliciti (tasso nominale)</i>	<i>Flussi finanziari in entrata</i>	<i>Valore contabile credito fine esercizio</i>
	<i>a</i>	<i>b=(3% di a)</i>	<i>c (1%)</i>	<i>d</i>	<i>e=(a+b-c-d)</i>
30.6.2016	952,85	28,59	10,00	250,00	721,44
31.12.2016	721,44	21,64	7,50	250,00	485,58
30.5.2017	485,58	14,57	5,00	250,00	245,15
31.12.2017	245,15	7,35	2,50	250,00	0,00

**Interessi attivi -> rilevati tra i proventi finanziari -> nel 2016 per € 50,23 (€ 28,59 + € 21,64) e nel 2017 per € 21,92 (€ 14,57 + € 7,35).**

## *Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*

### **BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESSE**

**Regola** -> Nel **bilancio in forma abbreviata** redatto ai sensi dell'art. 2435-*bis* del codice civile e nel **bilancio delle micro-impresse** redatto ai sensi dell'art. 2435-*ter* del codice civile, i **crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.**

**Attenzione** -> se la società non si avvale del **costo ammortizzato e dell'attualizzazione** -> rilevazione iniziale del credito deve essere effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.

**Automatica applicazione di interessi di mora (ritardi pagamento transazioni commerciali)** -> rilevare interessi nella voce C16 d-*altri proventi finanziari* -> *proventi diversi dai precedenti.*

**Se incasso interessi dubbio** -> stanziare fondo svalutazione crediti.

**Costi di transazione iniziali** -> rilevare tra i **risconti attivi** nella classe D dell'attivo SP.

***Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*****VALUTAZIONE SUCCESSIVA DEI CREDITI VALUTATI AL COSTO AMMORTIZZATO**

**Alla chiusura dell'esercizio -> valore dei crediti valutati al costo ammortizzato ->** pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.

**Procedimento successivo rilevazione iniziale, per individuare entità crediti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio:**

- calcolare interessi con tasso di interesse effettivo sul valore contabile inizio dell'esercizio o alla più recente data di rilevazione iniziale;
- aggiungere interessi al precedente valore contabile del credito;
- sottrarre incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo, nonché svalutazioni al valore di presumibile realizzo e perdite su crediti.

**Tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale -> non deve essere successivamente ricalcolato** ed è applicato fino all'estinzione del credito, salvo applicazione di sconti e abbuoni di natura finanziaria (per es.: per pagamento a pronta cassa).

## *Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*

### **VALUTAZIONE SUCCESSIVA DEI CREDITI VALUTATI AL COSTO AMMORTIZZATO**

**Variazione stime flussi finanziari futuri successivamente alla rilevazione iniziale (es.: per rimborso credito anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza) ->** rettifica valore contabile del credito per rideterminare flussi finanziari stimati:

- **ricalcolare valore contabile del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari ->** attualizzando i nuovi al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale;
- **contabilizzazione differenza tra valore attuale rideterminato e precedente valore contabile alla stessa data ->** a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.



**Incasso anticipato di un credito ->** eventuale differenza tra il valore contabile residuo del credito e l'inerente incasso alla sua estinzione anticipata -> da rilevare nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari.

## Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)

### TASSO INTERESSE NOMINALE CONTRATTUALE VARIABILE E PARAMETRATO

**Se tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato:**

- flussi finanziari futuri devono essere rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato;
- tasso di interesse effettivo deve essere ricalcolato con decorrenza dalla data in cui lo stesso è stato rilevato in base al contratto.

**Attenzione** -> non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo se quello nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali in quanto si **tratta di variazioni non dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato.**



**Clausole contrattuali** -> “**step-up**” o “**step-down**” -> prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (*es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell'8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza*).

***Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*****BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESSE**

**Regola ->** Nel **bilancio in forma abbreviata** redatto ai sensi dell'art. 2435-*bis* del codice civile e nel **bilancio delle micro-imprese** redatto ai sensi dell'art. 2435-*ter* del codice civile, i **crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.**

**Attenzione ->** se la società non si avvale del **costo ammortizzato e dell'attualizzazione** -> valutazione successiva credito al valore nominale **più** interessi calcolati al tasso nominale, **meno** incassi ricevuti (capitale e interessi) **meno** svalutazioni stimate e perdite contabilizzate (*valore di presumibile realizzo credito*).

**Sconti e abbuoni di natura finanziaria (es.: per pagamento a pronta cassa) ->** non hanno concorso al computo del valore di presumibile realizzo perché non prevedibili alla rilevazione iniziale -> rilevazione come «oneri di natura finanziaria».

**Costi di transazione iniziali ->** da rilevare tra i **risconti attivi** -> ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali.

***Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)***

**STIMA DELLE SVALUTAZIONI DEI CREDITI**

**Regola -> crediti rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti.**  
Credito svalutabile nell'esercizio in cui si ritiene probabile che abbia perso valore.

**Credito perde valore quando:**

- significative difficoltà finanziarie del debitore;
- per violazione del contratto -> inadempimento o mancato pagamento interessi o del capitale;
- il creditore, per ragioni economiche o legali per difficoltà finanziaria del debitore, estende una concessione che il creditore non avrebbe preso in considerazione;
- sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- dati osservabili che indicano esistenza di diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, comprese condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.

## *Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*

### STIMA DELLE SVALUTAZIONI DEI CREDITI

**Regola** -> stima fondo svalutazione crediti a livello di portafoglio -> crediti raggruppati per caratteristiche di rischio di credito -> *capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali* (per es.: settore economico appartenenza debitori, area geografica, garanzie, classi di scaduto, ecc.).

**Alle classi di crediti** -> formule per determinazione riduzioni di valore (es.: una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente).

**Accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati** -> **limitato alla quota non coperta dall'assicurazione** -> solo se vi è la ragionevole certezza che la società di assicurazione riconoscerà l'indennizzo.

**Fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio** -> utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.

## *Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*

### **SVALUTAZIONI E RIPRISTINI VALORE CREDITI VALUTATI AL COSTO AMMORTIZZATO**

**Svalutazione alla data di bilancio** -> pari alla differenza tra **valore contabile** e **valore dei flussi finanziari futuri stimati**, **meno** importo che si prevede di non incassare, **attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito** (*ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale*).

**Calcolo del valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati di un credito assistito da garanzia** -> riflette flussi finanziari che possono risultare dall'escussione della garanzia **meno** costi per l'escussione della garanzia medesima -> considerazioni se è probabile o meno che la garanzia venga effettivamente escussa.

**Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno** -> la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata.

**Ripristino valore credito** -> valore del credito non superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

## *Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*

### **BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESSE**

**Regola ->** Nel **bilancio in forma abbreviata** redatto ai sensi dell'art. 2435-*bis* del codice civile e nel **bilancio delle micro-imprese** redatto ai sensi dell'art. 2435-*ter* del codice civile, i **crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione** (valore nominale **meno** importo della svalutazione).

**Importo della svalutazione ->** rilevato nel conto economico.  
**Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la svalutazione vengono meno in tutto o in parte ->** svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata.

**Ripristino di valore del credito ->** non deve determinare un valore del credito superiore a quello che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

## *Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*

### CANCELLAZIONE DEI CREDITI

**Regola ->** La cancellazione di un credito dal bilancio può avvenire quando:

- diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente);
- titolarità diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito viene trasferita con tutti i rischi inerenti il credito.

**Regola ->** **diritti contrattuali si estinguono per** pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

**Credito cancellato dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ->** differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito alla cessione = **perdita da cessione da iscriversi alla voce CE B14-oneri diversi di gestione** (salvo diversa natura, anche finanziaria).

## *Crediti in bilancio (principio contabile Oic n. 15)*

### CANCELLAZIONE DEI CREDITI

**Se cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio per non trasferimento sostanzialmente tutti i rischi ->** credito rimane iscritto in bilancio -> assoggettato alle regole generali di valutazione.

**Anticipazione di parte del corrispettivo pattuito da parte del cessionario ->** contropartita anticipazione ricevuta -> **rilevare debito di natura finanziaria.**



**Cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio ->** costi operazione (*interessi e commissioni da corrispondere al cessionario*) = **rilevazione separata nel conto economico in relazione alla loro natura.**



**Cessione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito ->** rimangano in capo al cedente rischi minimali, pe i quali, se ricorrono le condizioni previste dall'Oic 31 "*Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto*" -> **nessità di effettuare un apposito accantonamento.**